



COMUNE DI EDOLO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO D'USO DEL BOCCIODROMO COMUNALE COPERTO

*Approvato con deliberazione Commissariale n. 99 del 15/05/09
Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20/12/2014*

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'uso del "bocciodromo" comunale (di seguito denominato impianto) sito nel centro sportivo in Via A.Morino n.30. L'impianto è costituito da tre campi da gioco coperti, comprensivi di tribune per il pubblico.

La zona servizi dispone di due ampi spogliatoi con annessi servizi (di cui due per disabili). L'impianto ha lo scopo di dare una sede stabile allo sport delle bocce con l'obiettivo di favorire e promuovere detta pratica sportiva fra la popolazione.

ART. 2 GESTIONE DELL'IMPIANTO

La gestione dell'impianto sportivo è attualmente in concessione a terzi (di seguito denominato GESTORE), in virtù di apposta convenzione stipulata fra Comune di Edolo e terzo gestore.

ART. 3 NORME D'USO DELL'IMPIANTO

Nell'utilizzo dell'impianto debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

1. Uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente, non apportando modifiche ad impianti fissi o mobili né introducendone altri senza il permesso del gestore;
2. Mantenimento delle finalità per cui l'uso è stato concesso;
3. Segnalazione immediata al gestore dell'impianto di eventuali danni provocati o riscontrati;
4. Limitazione stretta all'occupazione degli spazi concessi;
5. Nelle manifestazioni sportive aperte al pubblico severo rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni di Pubblica Sicurezza;
6. Rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare a quanto previsto dalle leggi in materia;
7. Riconsegna dei locali concessi in perfetto stato al termine dell'uso.

ART. 4 ORARI E MODALITA' DI APERTURA DELL'IMPIANTO

L'impianto è aperto al pubblico secondo modalità e orari fissati dall'Amministrazione Comunale, attualmente in virtù della convenzione stipulata fra le parti, che il GESTORE provvederà ad esporre e rendere noto al pubblico.

Durante l'orario di apertura dell'impianto al pubblico, il concessionario dovrà garantire la presenza di personale idoneo preposto alla vigilanza dell'impianto stesso.

ART. 5 TARIFFE PER L'USO DELL'IMPIANTO

Chiunque può usufruire dei campi da gioco durante l'orario di apertura al pubblico, attraverso il pagamento di apposite tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, anch'esse esposte e rese noto al pubblico.

L'impianto verrà riscaldato con una temperatura di 18°C nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile e non sarà riscaldato nel periodo dal 16 aprile al 14 ottobre (i periodi sono indicativi e potrebbero subire variazioni in funzione delle temperature stagionali).

Durante le competizioni la temperatura deve essere almeno di 19° C".

Art. 6 PRENOTAZIONE DEI CAMPI DA GIOCO

E' fatto obbligo ai fruitori dei campi da gioco la prenotazione degli stessi il giorno antecedente la giocata, con obbligo di pagamento anticipato della tariffa dovuta per la prenotazione effettuata in loco presso l'impianto; è consentita la prenotazione telefonica purché l'utente fornisca i propri dati personali, compreso un recapito telefonico, con obbligo del pagamento della tariffa dovuta prima dell'ingresso sul campo da gioco.

Art. 7 NORME D'USO

Sono di seguito riportate le norme d'uso dei campi da gioco, ai quali l'utente dovrà attenersi:

- a) La consegna del pallino termina sempre 15 minuti prima dell'orario di chiusura dell'impianto;
- b) Non possono essere disputate più di tre partite consecutive (con formazioni massimo a terne o a coppie), nelle ore di maggior richiesta dei campi e non più di due per le partite individuali.
- c) Ogni campo può prevedere un numero massimo di 7 giocatori per ogni partita. Nel caso in cui la Direzione riscontrasse la presenza di un numero maggiore di 7 giocatori in un solo campo, sarà autorizzata ad applicare doppia tariffa;
- d) Non è consentito l'ingresso nei campi senza le scarpe regolamentari (suola liscia e senza tacco);
- e) Le prenotazioni devono essere fatte esclusivamente presso la Direzione del Centro Sportivo;
- f) I minorenni sotto i 14 anni sono ammessi al gioco, previo accompagnamento e sorveglianza da parte di una persona maggiorenne che ne assume la responsabilità.
- g) Nel Bocciodromo Comunale deve essere mantenuto un comportamento sportivo ed educato. E' vietato schiamazzare, bestemmiare e fumare.
- h) All'interno del Bocciodromo Comunale non è consentita la consumazione di cibi;
- i) A norma di legge, nel centro sportivo, sono rigorosamente vietati tutti i giochi d'azzardo;
- l) All'interno del Bocciodromo Comunale è consentita la consumazione di bevande utilizzando esclusivamente contenitori di plastica (bicchieri, borracce, bottiglie) da riporre, dopo il consumo negli appositi cestisti porta rifiuti;
- m) E' vietato introdurre nel Bocciodromo Comunale animali, biciclette e motorini.

Art. 8 MATERIALE PUBBLICITARIO

All'interno del Centro Sportivo è consentito esclusivamente al Concessionario l'esercizio di pubblicità previo benestare dell'Amministrazione Comunale per quanto concerne l'installazione del materiale pubblicitario, il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.

Alle Associazioni sportive locali con sede in Edolo che praticano l'attività sportiva oggetto del presente regolamento è riservato gratuitamente un apposito spazio per

l'installazione, a loro spese, di albi per notizie sociali sempre inerenti lo sport delle bocce (previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale in ordine a luogo e dimensioni).

Art. 9 NORME VARIE

Per il buon andamento interno e per la prevenzione di possibili infortuni, dovranno essere osservate scrupolosamente le norme stabilite dalla Federazione Italiana Gioco Bocce.

Il gestore ha l'obbligo di far osservare le norme regolamentari di cui al presente regolamento, norme che verranno esposte al pubblico.

Art. 10 MANIFESTAZIONI SPORTIVE

In caso di manifestazioni sportive organizzate da Associazioni o Enti dovrà essere presente durante l'intero periodo d'uso dell'impianto un loro responsabile designato.

Art. 11 INADEMPIENZE E CONTROVERSIE

L'uso dell'impianto comporta l'ammissione implicita della conoscenza e quindi dell'accettazione incondizionata da parte dell'utente di tutte le disposizioni richiamate dal presente regolamento.

In caso di inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento il gestore provvederà a segnalare la violazione all'utente ed a richiedere il rispetto della norma regolamentare violata e/o in caso di ulteriore inosservanza provvederà ad allontanare dall'impianto il trasgressore.

In caso controversie tra il gestore ed utente per l'uso dell'impianto, le stesse potranno essere sottoposte per la definizione al Comune.

Art. 12 DANNI

L'amministrazione Comunale di Edolo e/o il gestore non assumono alcuna responsabilità per danni o lesioni personali occorsi agli utenti a seguito di incidenti o infortuni che possano derivare nello svolgimento dell'attività sportiva e nell'uso degli impianti e delle attrezzature comunali.

Altresì, alcuna responsabilità potrà essere imputata al gestore e/o all'Amministrazione Comunale per danneggiamenti, furti, di valori, oggetti personali ed altri beni degli utenti, che vengano introdotti o lasciati nel centro sportivo o nelle aree di parcheggio adiacenti.

Gli utenti sono personalmente responsabili dei danni alle strutture, agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi del Centro Sportivo, che siano dallo stesso causati ai sensi dell'art.2043 e ss. del C.C.

E' assolutamente vietato agli utenti e/o frequentatori dell'impianto entrare e/o utilizzare la parete di roccia contigua ai campi da gioco, in ogni caso nessuna responsabilità potrà essere imputata al gestore e/o al Comune per la violazione di tale prescrizione.

Art. 13 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di attività sportive e ricreative e alla convenzione in vigore per la gestione del Centro Sportivo di Via A.Morino n. 30 stipulata fra Comune di Edolo ed Gestore.